

Documento sulle anticipazioni

(DOCUMENTO APPROVATO IL 9 LUGLIO 2025)

Sezione I: Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto di Fondo Giornalisti e dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto).

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla casa di proprietà e residenza per sé o per i propri figli;
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
2. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
3. L'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) può essere richiesta se l'aderente ha maturato un periodo di iscrizione pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo degli otto anni sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione, ove non maturata esclusivamente con il Fondo Giornalisti, è necessario inviare una dichiarazione formale dell'iscrizione perdurante da parte di altro Fondo Pensione.
4. In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento e/o vincolo di natura giudiziaria, alla richiesta di anticipazione deve essere allegata l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria/giudice o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice/giudice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In assenza della liberatoria, l'anticipazione non può essere liquidata. In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5 sarà trattenuto sulla posizione dell'iscritto a garanzia del debito residuo (art. 11 comma 10 del D. Lgs. 252/2005 e gli Orientamenti Covip del 30 maggio 2007).
5. Ai sensi della Legge 76/2016 e s.m.i., l'unione civile è equiparata al rapporto di coniugio.
6. Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

Nel caso di precedente iscrizione ad altro Fondo Pensione che non sia stata oggetto di trasferimento verso il Fondo Giornalisti, per far valere l'anzianità maturata è necessario che l'aderente fornisca idonea documentazione.

Art. 3 - Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
 - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.
2. L'anticipazione non può in ogni caso superare la spesa documentata ed effettivamente sostenuta. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo.
3. Nel caso di anticipazione su posizione frazionata in differenti comparti le somme saranno proporzionalmente prelevate dai differenti comparti.
4. Le somme richieste per le anticipazioni di cui al punto 2.1, lettere b), c) sono erogate proporzionalmente alla quota di proprietà dell'aderente richiedente o dei figli relativa all'immobile oggetto di compravendita o degli interventi di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta compilando l'apposito form nell'area riservata del sito del Fondo. Alternativamente può essere compilato il modulo disponibile sul sito del Fondo. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente ed eventualmente dal familiare beneficiario se maggiorenne. Il modulo deve essere inviato con propria PEC all'indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it o in subordine inviato per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno a " FONDO COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, via Nizza 35, 00198 Roma (RM)", i moduli inviati per posta ordinaria, per mail ordinaria o tramite PEC non intestata al richiedente non saranno accettati dal Fondo, i moduli pervenuti per il tramite di PEC o raccomandata potrebbero essere gestiti con tempi più lunghi rispetto alla pratica presentata per il tramite dell'area riservata. I moduli pervenuti al Fondo dopo il 20 del mese saranno gestiti con data di decorrenza dal mese successivo alla ricezione. La richiesta di Anticipazione deve essere completa della documentazione prevista.
2. Il disinvestimento della posizione individuale a seguito delle richieste di anticipazione pervenute al Fondo, repute come complete e regolari, viene effettuato sulla base del valore quota della fine del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo o le relative integrazioni documentali che saranno inviate successivamente al mese di presentazione sono liquidate sulla base del valore di quota del mese di completamento della pratica. Presupposto del rispetto della tempistica di disinvestimento sopra descritta è la completezza e regolarità delle richieste di anticipazione.

3. Il Fondo provvede all'erogazione dell'Anticipazione indicativamente entro il termine previsto dallo Statuto del Fondo dalla ricezione della stessa se formalmente corretta e completa di tutti gli allegati necessari. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente tali coordinate devono necessariamente fare riferimento ad un conto intestato all'aderente.

4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente un sollecito con avviso di integrazione; in tal caso, i termini di cui al punto 4.3 decorreranno nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 60 giorni la richiesta si intende rigettata.

5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

6. Il Fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, tramite e-mail o PEC (indicata nel modulo o presente nell'area riservata) o in subordine a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo dell'anticipazione lorda richiesta, ad esclusione di quella prevista all'art. 2, punto 1 lettera a), dovrà essere superiore a 500 € lordi.

Sezione II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Art. 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero da Istituti o Cliniche accreditati. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alla terapia o all'intervento e quelle sostenute per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa, così come determinata al comma successivo, ovvero dalla conclusione del ciclo di terapie o interventi.

4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o del medico di famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o di Istituti o Cliniche accreditati del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- certificato di stato di famiglia o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela, qualora le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità, se la richiesta è per il figlio, o un estratto del certificato di matrimonio, se la richiesta è per il coniuge);
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto e del beneficiario se familiare a carico;
- le distinte rilasciate dalla Casagit, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla

normativa fiscale; nel caso di una richiesta di anticipazione sulla base di un preventivo di spesa, l'iscritto dovrà presentare al fondo una nota della cassa Casagit che attesti l'effettiva spesa a carico del richiedente; nel caso in cui l'aderente non abbia inteso utilizzare la cassa sanitaria è necessaria l'invio e la compilazione dell'apposito modulo di autocertificazione compilato in ogni sua parte.

Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa sottoscritta dal medico o dalla struttura identificata dall'aderente, può corrispondere al richiedente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovrà pervenire al fondo entro 180 giorni dall'avvenuto pagamento (copia fatture o ricevute fiscali).

- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre che l'aderente fornisca la traduzione certificata del materiale fornito;

- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;

5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

6. L'aderente che abbia presentato copia del preventivo di spesa si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 11.

Art. 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all'estero; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità

di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali (anche se non esplicitamente richieste). A tal fine, oltre alla documentazione di cui al comma 6, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto; dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) nella quale l'aderente dichiara che l'immobile sarà prima casa di residenza, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro i termini previsti dalla norma;

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;

in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione certificata del materiale fornito;

- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

- se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si evince il relativo periodo di partecipazione.

3. In caso di acquisto della prima casa per i figli, deve essere prodotto anche lo stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità).

4. In caso di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa in favore di un figlio minore di età, deve essere allegata anche l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ.

5. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio, acquisto di immobile all'asta.

6. In caso di acquisto di immobile soggetto a vincoli dalla Soprintendenza dei beni culturali, la Legge prevede il diritto di prelazione da parte dello Stato o, in subordine, della Regione, Provincia o Comune territorialmente competente. Per tanto l'anticipazione sarà erogata solo se la documentazione prevista sarà integrata da un atto di rinuncia di tale prelazione da parte del Ministero della Cultura e certificato di residenza nell'immobile oggetto di acquisto o impegno a comunicarlo.

7. A seguito di esplicita risposta a quesito da parte dell'autorità di vigilanza, non è possibile acquistare casa attigua alla prima anche se sono previste opere di ristrutturazione, unificazione e conseguente riaccatastamento degli immobili stessi.

8. Si dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- in caso di acquisto da terzi è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del contratto preliminare di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione; proposta

di acquisto immobiliare registrata all'ADE sottoscritta dalla parte acquirente e controfirmata per accettazione dalla parte venditrice; in caso di acquisto in cooperativa occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;

- in caso di costruzione in proprio occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa.

In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori;

- in caso di acquisto tramite asta giudiziaria, occorre produrre, in via provvisoria, il verbale di aggiudicazione e copia dell'esborso sostenuto (assegno o bonifico) necessario all'aggiudicazione dell'asta; in via definitiva, il decreto di trasferimento comprovante l'effettivo acquisto. Il pagamento della prestazione avverrà solo dopo comunicazione del decreto comprovante l'effettivo acquisto.

9. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette ovvero si impegni a trasferire la residenza all'atto dell'acquisto o nei successivi 12 mesi. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

10. Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi rispondenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente stesso o ai propri figli.

11. È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;

- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;

- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

12. L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;

- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;

- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione);
- in caso di usufrutto generale. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto.

13. La residenza all'estero con iscrizione all'AIRE di un aderente al Fondo, non dà diritto a poter richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa di un immobile situato sul territorio italiano, seppur acquistato con i benefici fiscali prima casa, salvo dichiarazione dell'interessato attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nell'immobile;

14. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

Art. 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tali interventi devono riguardare la prima casa residenza dell'aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli). Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri accessori sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.

4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione NON possono essere utilizzate a fronte di oneri sostenuti per l'acquisto di mobili di arredamento ed elettrodomestici.

5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare la residenza presso lo stesso;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e delle ricevute dei bonifici bancari;
- in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità) ;

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dell'aderente e se del caso dei figli beneficiari;
- in caso di documentazione proveniente dall'estero occorre la traduzione certificata del materiale fornito;
- in caso di fatture in valuta non euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio;
- dichiarazione di asseverazione di un professionista abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere) che attesti quali dei lavori elencati nel preventivo o nel capitolato rientrano in quelli oggetto di possibile anticipazione come previsto dai commi 1 e 5 del presente art. 7.

- se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si evince il relativo periodo di partecipazione.

6. L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione:

- copia dei preventivi di spesa firmati per accettazione dall'aderente e dal titolare della ditta incaricata dei lavori indicanti la data stimata di inizio e fine dei lavori;
- dichiarazione di asseverazione di un professionista abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere) che attesti quali dei lavori elencati nel preventivo o nel capitolato rientrano in quelli oggetto di possibile anticipazione come previsto dai commi 1 e 5 del presente art. 7.

- in caso di erogazione dell'Anticipazione prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento;

- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

7. Nel caso l'immobile non sia di esclusiva proprietà dell'iscritto, le somme adeguatamente documentate con fatturazione intestata al richiedente, in caso di richiesta ex post, con preventivo intestato esclusivamente al richiedente saranno riconosciute:

- Nella misura dell'100% dell'importo documentato se l'iscritto risulta proprietario di una quota superiore al 49% dell'immobile;
- In misura direttamente proporzionale alla quota posseduta se l'iscritto risulta proprietario di una quota inferiore al 50% dell'immobile.

8. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovrà essere inviata al fondo non appena disponibile.

9. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

10. Se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si

evince il relativo periodo di partecipazione.

Art. 8 - Ulteriori esigenze dell'aderente

1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze, decorsi otto anni dall'iscrizione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 30%.

2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salvo liberatoria della finanziaria nell'eventualità in cui la posizione sia stata ceduta in garanzia a fronte di prestiti con cessione del quinto dello stipendio. È necessario produrre copia del documento di identità, se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione da cui si vince il relativo periodo di partecipazione.

Art. 9 - Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

1. Le Anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. Le altre tipologie di Anticipazione non sono assoggettate ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 10 - Reiterabilità delle richieste

1. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti individuati all'art. 3 del presente Documento e, comunque, per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%.

2. L'Anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d) può essere richiesta anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le

anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (per ulteriori approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011 in tema di anticipazioni).

Art. 11 - Anticipazioni non giustificate

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili.

2. Il Fondo sollecita l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa.

3. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono rigettate, fatte salve il caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.

Art. 12 - Reintegro delle anticipazioni

1. Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

2. L'aderente a seguito del reintegro delle somme dovrà indicare al Fondo con apposito modulo la natura dei contributi versati nonché il regime fiscale di cui hanno usufruito. L'attestazione dovrà essere presentata entro i termini temporali per la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui i contributi sono stati versati.

3. In caso di reintegrazione di una precedente anticipazione e di una nuova richiesta dell'aderente operate nello stesso mese, la liquidazione della richiesta di anticipazione potrà subire un ritardo di 45 giorni, che non saranno conteggiati ai fini dei limiti di erogazione delle prestazioni previsti dal presente documento.